

PRIMA SCHEDA IN MATERIA DI REFERENDUM PROPOSITIVO

(15/2/2018)

In questa legislatura le seguenti PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE sono state presentate alla Camera dei deputati in materia di referendum propositivo:

- A) **N. 1173** DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI **D'UVA, MOLINARI, BRESCIA, IEZZI, MACINA, BORDONALI, DAVIDE AIELLO, DE ANGELIS, ALAIMO, GIGLIO VIGNA, BALDINO, INVERNIZZI, BERTI, MATURI, BILOTTI, STEFANI, MAURIZIO CATTOI, TONELLI, CORNELI, VINCI, DADONE, D'AMBROSIO, DIENI, FORCINITI, PARISSÉ, FRANCESCO SILVESTRI, ELISA TRIPODI, PENNA, SCERRA, SPADONI**, recante “Modifiche all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare”, presentata il 19 settembre 2018;
- B) **N. 726** D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI **CECCANTI, CENNI, DE MENECH, DI GIORGI, FRAGOMELI, LA MARCA, MORANI, PEZZOPANE, ROSATO** recante “Modifica dell’articolo 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione del *referendum* propositivo”, presentata il 13 giugno 2018;
- C) **N. 727** D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI **CECCANTI, CENNI, DE MENECH, DI GIORGI, FRAGOMELI, LA MARCA, MORANI, PEZZOPANE, ROSATO** “Modifica all’articolo 75 della Costituzione concernente la determinazione del *quorum* per la validità del *referendum* abrogativo”, presentata il 13 giugno 2018;
- D) **N. 1447** d’iniziativa del deputato **MAGI** recante “Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*”, presentata il 13 dicembre 2018.

Questi sono stati i pareri espressi dalle Commissioni della Camera dei Deputati sulla proposta n. 1173 (D’UVA):

1. PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA): PARERE FAVOREVOLE.
2. PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI): La III Commissione, esaminato per i profili di competenza il nuovo testo, come risultante dall’esame degli emendamenti approvati presso la I Commissione, della proposta di legge costituzionale C. 1173 D’Uva, recante modifica all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare; richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta e partecipativa, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018; sottolineato che gli istituti della democrazia diretta e partecipativa devono essere concepiti non come sostitutivi e alternativi ma come integrativi e rafforzativi della democrazia rappresentativa; preso atto che la modifica proposta all’articolo 71 della Costituzione delinea con chiarezza i limiti posti all’iniziativa legislativa popolare, prevedendo espressamente che il *referendum* non sia ammissibile, tra l’altro, se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi; sottolineato che tra i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11 della Costituzione e che il richiamo agli accordi esclude il ricorso all’istituto rispetto ad accordi e trattati internazionali già ratificati come pure ad accordi e trattati internazionali siglati e non ratificati – attesa la natura meramente formale dell’iniziativa legislativa in tale materia – e in ogni caso in cui l’iniziativa legislativa popolare comporti una responsabilità per la Repubblica in ambito eurounitario e internazionale, dando invece voce ai cittadini laddove sussistano margini di discrezionalità nell’adempiimento degli obblighi di natura eurounitaria e internazionale; ritenuta indispensabile, anche in sede di attuazione, una norma di coordinamento tra il nuovo articolo 71 della Costituzione e gli

articoli 75 e 117, primo comma, della Costituzione con riferimento all'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali; evidenziata l'esigenza di avviare una riflessione sull'introduzione nel nostro ordinamento di opportune forme di consultazione popolare con finalità consultiva su trattati di particolare rilevanza o che comportino cessioni di sovranità, come quelli stipulati nell'ambito dell'Unione europea, in analogia con sistemi come quello francese, britannico o svizzero; esprime PARERE FAVOREVOLE.

3. PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA): La XIV Commissione, esaminata la proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva e abbinate, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nel testo comprendente le modifiche approvate dalla I Commissione; considerato che l'introducendo quarto comma dell'articolo 71, relativo alle condizioni di ammissibilità del *referendum* sulla proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre cinquecentomila elettori, prevede espressamente, tra l'altro, che esso non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, esprime PARERE FAVOREVOLE.

La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 15 gennaio 2019 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge costituzionale n. 1173 (D'Uva), come risultante dalle modifiche evidenziate nel testo a fronte qui di seguito riportato. Conseguentemente sull'Atto Camera 1173-A in questi giorni l'Assemblea della Camera dei Deputati è chiamata a discutere e deliberare.

TESTO A FRONTE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1173 (D'UVA)	TESTO DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI APPROVATO IL 15 GENNAIO 2019 E OGGETTO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ASSEMBLEA N. 1173-A
Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.	Modifiche all'articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
ART. 1.	ART. 1.
1. All' articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un <i>referendum</i> per deliberarne l'approvazione, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.	«Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un <i>referendum</i> per deliberarne l'approvazione.
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	<i>Soppresso</i>
Il <i>referendum</i> non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non	Il <i>referendum</i> non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presupp-

<p>provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.</p>	<p>pone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.</p>
<p>Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>La proposta sottoposta a <i>referendum</i> è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p>La proposta sottoposta a <i>referendum</i> è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.</p>
<p>Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il <i>referendum</i> è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.</p>	<p>Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il <i>referendum</i> è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.</p>
<p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum previsto dal presente articolo».</p>	<p>La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere».</p>
	<p>ART. 2.</p>
	<p>1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto».</p>
	<p>ART. 3.</p>
	<p>1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti:</p>
	<p>«Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione.</p>
	<p>Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della propo-</p>

	sta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
	La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del <i>referendum</i> sul testo approvato dalle Camere.
	Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione».